

## **PROPOSTA FLP DIFESA EMENDAMENTI AL DDL DI BILANCIO 2021 (A.C. 2790-bis)**

### **All'art. 159**

Dopo il comma 21, inserire i seguenti commi:

• **comma 21 -bis (Assunzioni da parte del Ministero della Difesa)**

Allo scopo di sopperire alle prioritarie esigenze di servizio e di garantire la funzionalità degli Enti del Ministero della Difesa, in particolare di quelli a carattere industriale dipendenti dalle Forze Armate (Arsenali M.M., Poli di Mantenimento, Centri tecnici) favorendone l'efficientamento delle rispettive strutture, e al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione della Difesa anche in relazione ai peculiari compiti in materia di sicurezza e di difesa, tenuto anche conto delle richieste di ripianamento delle Forze Armate rappresentate dallo Stato Maggiore Difesa, il Ministero della Difesa è autorizzato, per il triennio 2021-2023, in aggiunta alle facoltà assunzionali vigenti e di cui al Piano Triennale di Fabbisogno del Personale adottato con DM del 10.08.2018, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere le seguenti unità di personale, così suddivise:

- n. 9 dirigenti amministrativi di II fascia;
- n. 200 unità con profilo di funzionario di area 3<sup>^</sup>, fascia retributiva F1, di cui n. 120 unità di funzionario tecnico di diversi profili e n. 80 di funzionario amministrativo;
- n. 1027 unità di personale con profilo tecnico di area 2<sup>^</sup>, fascia retributiva F2;
- n. 200 unità di personale con profilo amministrativo di area 2<sup>^</sup>, fascia retributiva F2.

Le procedure concorsuali per l'accesso ai profili delle aree possono essere bandite anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli artt. 30 e 34-bis del decreto legislativo 31.03.2001, n. 165.

Le assunzioni di professionalità civili del settore tecnico-scientifico-informatico dell'area funzionale 2<sup>^</sup> potranno avvenire anche mediante corsi-concorsi selettivi di formazione banditi dallo stesso Ministero, avvalendosi dei "centri di formazione" di cui al successivo comma 21-ter

Agli oneri di cui al presente comma, pari a € 49.731.470,23, si provvede:

- con le risorse finanziarie interamente disponibili del budget 2018 (cessati dal servizio 2017) e 2019 (cessati dal servizio 2018) per un totale complessivo di € .....;
- con le risorse finanziarie derivanti dai budget assunzionali 2012-2017 pari a € 564.403,28;
- con le risorse del Fondo di cui all'art. 158 del presente provvedimento.

• **comma 22-ter (proroga riserva assunzioni tecniche per area industriale)**

La riserva del 60 % delle assunzioni del personale degli Arsenali e degli Stabilimenti Militari appartenente a profili professionali tecnici di cui al comma 1 dell'art. 2259-bis del COM, è ulteriormente prorogata fino all'anno 2022.

• **comma 22-quater (Centri di formazione)**

Al fine di salvaguardare le competenze specifiche delle professionalità tecniche del personale civile del Ministero della Difesa impiegato negli Arsenali Militari, nei Poli di Mantenimento e negli Enti militari a carattere industriale dipendenti dalle Forze armate e nelle Unità Produttive di Agenzia Industrie Difesa, nonché per favorire l'efficientamento complessivo delle strutture, sono istituiti, all'interno dei predetti Enti, "centri di formazione" con il compito di svolgere corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione per il personale militare e civile del Ministero della Difesa in possesso di profili del settore tecnico scientifico informatico dell'area funzionale 2<sup>^</sup>, avvalendosi prioritariamente del personale civile e militare in servizio.

Per il finanziamento dei corsi-concorsi selettivi di formazione di formazioni di cui al presente articolo, sono utilizzati una quota dei risparmi di spesa di cui agli artt. 2259-quater, comma 6 e 2259-sexies comma 3 del Codice dell'Ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni e integrazioni, accertati secondo le modalità ivi previste, non superiore al venticinque per cento

- stralciare il comma 2;
- rinominare il comma 3 in comma 2;
- dopo il comma 2, inserire i seguenti commi

**3.** Dopo l'art. 614 2-bis del Decreto Legislativo 15.03.2010, n. 66, è inserito il seguente: << art. 614 3-bis - Nella prospettiva degli interventi di valorizzazione del personale civile contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della Difesa in relazione alla peculiarità del suo impiego e al contributo fornito in termini di integrazione delle funzioni di difesa e sicurezza assicurate dal personale delle Forze armate, è istituito un Fondo integrativo del trattamento economico accessorio del personale civile della Difesa destinato a remunerare tale peculiare situazione di impiego e la complessità e variabilità dei nuovi compiti da assolvere. La dotazione finanziaria di detto Fondo integrativo, volto a prevedere compensi per il supporto fornito alle attività delle Forze Armate in tema di difesa e sicurezza nazionale, è pari a 21 milioni annui per il triennio 2021-2023 ed è ripartito attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa.

Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante quota parte dei risparmi di cui all'art. 11, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 29.05.2017, n. 94 >>

**4.** Al fine di soddisfare le esigenze di efficientamento e ammodernamento dello strumento militare, anche mediante mirati processi di razionale rimodulazione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della Difesa nonché nella prospettiva della valorizzazione di tale personale, il Ministero della difesa è autorizzato, nei limiti del 50 per cento delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella prima area funzionale all'area seconda, con profilo professionale di addetto e attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento F1. Per le stesse finalità e con gli stessi limiti, il Ministero della Difesa è autorizzato, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, ad indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella seconda area alla terza area funzionale con attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento F1, qualora in possesso dei prescritti titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno alla terza area. Gli effetti economici e giuridici decorrono dalla completa definizione delle procedure selettive.

Il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato, in deroga a quanto previsto dall'art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e nell'ambito della medesima area funzionale, nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e 50 per cento, computando in tale ultima percentuale anche gli accessi per procedure assunzionali finalizzate al 31 dicembre 2019.

Per le finalità di cui al comma 1, si provvede alla relativa copertura finanziaria a valere sulle facoltà assunzionali annuali del Ministero della Difesa.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.